

PROCEDURA INTERNA
PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E
PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO
DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI

**APPROVATO IN DATA 27 MARZO 2006 DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GREENVISION AMBIENTE S.P.A.**

INDICE

PREMESSA	3
1. OBIETTIVI E DEFINIZIONI	3
2. DESTINATARI	4
3. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	5
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MISURE DI CONFIDENZIALITÀ	5
5. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI	5
6. OBBLIGHI PER AMMINISTRATORI E SINDACI	6
7. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE	7
8. MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI	7
<u>ALLEGATO A</u>	

Premessa

La presente procedura (di seguito la “Procedura”), contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra *disclosure* dell’informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione, si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.

La Procedura contiene le disposizioni relative alla gestione, al trattamento delle informazioni privilegiate ed alle procedure da osservare per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti Greenvision ambiente S.p.A. (di seguito anche definita la “Società”) e le società non quotate da essa controllate (la Società e le società controllate saranno di seguito anche definite congiuntamente “Gruppo”), con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all’art. 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche definito “TUF”) e tenendo conto, più in generale, della normativa intesa alla prevenzione ed alla repressione degli abusi di mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 Aprile 2004; Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni); della *policy* per la classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza del Gruppo.

La Procedura in oggetto, collegata a quella relativa alla registrazione delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, entra in vigore il 1° aprile 2006 ed è pubblicata sul sito internet della Società <http://www.greenvisionambiente.it/>.

1. Obiettivi e definizioni

1.1 La Procedura definisce:

- i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell’informazione privilegiata;
- gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell’informazione privilegiata *in itinere*;
- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e - in genere - sui momenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti e/o degli investitori.

1.2 Essa è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo e disciplina direttamente la gestione delle informazioni privilegiate afferenti la Società e le sue controllate non quotate e gli strumenti finanziari quotati della Società.

1.3 La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste saranno oggetto di tempestiva segnalazione da parte dell’organo preposto al controllo interno.

1.4 Ai sensi di legge, si definisce informazione privilegiata rispetto a Greenvision ambiente S.p.A. un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o società da essa controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall’una o dalle altre società. Le informazioni privilegiate, una volta perfezionate, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità regolamentate dalla presente Procedura.

1.5 Requisito principe dell’informazione privilegiata risulta quindi essere il carattere preciso della medesima. In base a quanto sopra, costituiscono informazione privilegiata:

- eventi e complessi di circostanze che consentono di presupporre non solo che l'evento sia avvenuto ma anche che sussista la ragionevole previsione e aspettativa che esso possa accadere;
 - situazioni certe ovvero che in base a una valutazione preventiva possano ritenersi ragionevolmente verificabili; non sono privilegiate le informazioni relative ad accadimenti futuri e incerti e a valutazioni basate su convinzioni soggettive o su elaborazioni teoriche;
 - modifiche significative alle informazioni privilegiate già rese note al mercato;
 - eventi e circostanze non ancora di pubblico dominio, ovvero non ancora rese note al pubblico, dotate di "price sensibility" ovvero della capacità di condizionare le scelte di investimento di un investitore ragionevole. Tra queste rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed in funzione della loro effettiva rilevanza, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o alla cessione di *assets* significativi ovvero ad evoluzioni consistenti circa l'entità della clientela servita, nonché le operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.), le controversie legali, le operazioni con parti correlate ed i mutamenti del personale con responsabilità strategiche;
 - eventi o circostanze riguardanti, "direttamente", gli strumenti finanziari, il loro emittente, i soggetti che li controllano e quelli controllati dall'emittente. Sono dunque da considerare informazioni privilegiate, oltre alle "*corporate information*" relative alla situazione economica e patrimoniale della Società e alle vicende organizzative interne quali avvicendamenti intervenuti nel *top* e *senior management*, anche eventuali conseguenze di eventi esterni quali l'emanazione di provvedimenti amministrativi a favore o a scapito della Società o di una sua controllata o di nuove disposizioni che possano incidere direttamente sulla negoziazione degli strumenti finanziari della Società o delle società controllate quotate e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.
- 1.6 Sono esclusi dall'ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni elaborati a partire da dati di dominio pubblico.

2. Destinatari

- 2.1 Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di società del Gruppo che si trovano ad avere accesso a informazioni anche soltanto suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate. In particolare, i vertici organizzativi risultanti dall'organigramma ufficiale del Gruppo sono tenuti a rendere alla Società una dichiarazione, redatta secondo il modello allegato *sub 1* e debitamente sottoscritta, con cui attestano per iscritto, di aver preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.
- 2.2 Per accedere alle informazioni privilegiate di cui sopra, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere apposito *confidentiality agreement* di cui al successivo paragrafo 4.2.
- 2.3 La presente Procedura vale anche come istruzione alle società non quotate controllate da Greenvision ambiente S.p.A. e facenti quindi parte del Gruppo, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore.

3. Gestione interna delle informazioni privilegiate

- 3.1 La gestione delle informazioni privilegiate concernenti la Società è rimessa alla responsabilità del Presidente e degli amministratori delegati della Società stessa, i quali potranno provvedere, se necessario, all'emanazione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

In ogni caso la Società ha istituito, ai sensi della normativa di riferimento, e dovrà mantenere aggiornato, un registro (di seguito il "Registro") recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate.

- 3.2 Le informazioni privilegiate concernenti le singole società controllate non quotate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con il Presidente o gli amministratori delegati della Società, tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione in Borsa dei titoli di quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Procedura.
- 3.3 Le informazioni privilegiate concernenti le società controllate quotate saranno gestite e divulgate da queste società nel rispetto delle previsioni di legge e di regolamento in materia di informativa societaria e di abusi del mercato. La Società non è tenuta ad alcun obbligo di informazione del pubblico in merito a circostanze od eventi concretizzatisi nella sfera di una società controllata quotata che siano portati a conoscenza del mercato da quest'ultima, salvo il caso in cui la Società ritenga che la comunicazione effettuata dalla controllata non chiarisca sufficientemente gli effetti che le predette circostanze od eventi possono avere sulla Società stessa.

4. Trattamento delle informazioni privilegiate e misure di confidenzialità

- 4.1 Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori a progetto di Greenvision ambiente S.p.A. e delle società da essa controllate sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa le informazioni di carattere riservato;
- b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

- 4.2 E' possibile l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di soggetti esterni al Gruppo soltanto a seguito di sottoscrizione di apposito *confidentiality agreement*. Il *template* di tale accordo, i cui contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione di un amministratore esecutivo, è allegato alla presente Procedura *sub 2*.

5. Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

- 5.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti della Società e delle società da essa controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dal Presidente o dagli amministratori delegati della Società ed avvenire esclusivamente per il tramite del Presidente, o degli amministratori delegati, o dell'*Investor Relator*, o di persone da questi autorizzate.

- 5.2 L'informazione privilegiata è diffusa mediante comunicato stampa che andrà inviato senza indugio alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 114 del Decreto Legislativo 58/98, dall'art. 66 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
- 5.3 Il comunicato di cui al precedente 5.2 dovrà contenere gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti e gli elementi necessari a garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata stessa.

Nel caso in cui l'oggetto dell'informativa riguardi attività svolte congiuntamente con soggetti esterni al Gruppo, dovrà essere specificata per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa la quota di spettanza della Società.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note.

In presenza di informazioni privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le informazioni privilegiate precedentemente diffuse.

- 5.4 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dal Presidente o dagli amministratori delegati della Società.
- 5.5 Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente 5.2 nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società da essa controllate riguardo ad informazioni di natura privilegiata.

6. Obblighi per amministratori e sindaci

- 6.1 Gli amministratori della Società e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché più in generale circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari e assembleari.
- 6.2 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto degli amministratori con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con il Presidente o con gli amministratori delegati della Società ed avvenire esclusivamente per il tramite del Presidente o degli amministratori delegati, o dell'*Investor Relator*, o di persone da questi autorizzate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura.
- 6.3 E' fatto comunque divieto agli amministratori di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati (specie se si tratti di informazioni privilegiate), in quanto la relativa divulgazione può avvenire solo secondo le procedure previste dal precedente articolo 5.
- 6.4 I sindaci della Società e/o delle società da essa controllate sono tenuti a loro volta a mantenere riservate le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3 previste per gli amministratori.

7. Ritardo nella diffusione di notizie

- 7.1 Qualora si sia verificato o si verifichi un complesso di circostanze o un evento rilevante, al fine di non pregiudicare gli interessi della Società, il Presidente o gli amministratori delegati della Società potranno ritardare la diffusione di informazioni privilegiate, “sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza” e darne senza indugio notizia alla Consob indicando le motivazione e le circostanze del ritardo.
- 7.2 Sarà in ogni caso assicurata la riservatezza delle informazioni per le quali è avanzata la richiesta di ritardarne la diffusione, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:
- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società (ndr, consultare al riguardo il paragrafo 6 della procedura relativa alla tenuta ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate);
 - b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni (ndr, consultare a tal riguardo il medesimo paragrafo del registro richiamato nel precedente *sub* paragrafo a);
 - c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.
- 7.3 La Consob, avuta notizia del ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, potrà richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.

8. Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

- 8.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella Procedura, la Società e le società da essa controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
- 8.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 193 del TUF (1), la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 8.3 Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-bis-187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

(1) Le sanzioni sono attualmente comprese tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 500.000 euro.

Allegato 1

(Su carta intestata di Greenvision ambiente S.p.A. o delle società controllate)

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni societarie

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a
residente in....., Via/Piazza, nella propria qualità di
.....

dichiara e attesta

- di aver ricevuto copia della procedura (la "Procedura") relativa alla gestione, al trattamento delle informazioni societarie ed alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Greenvision ambiente S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla normativa di riferimento in materia di informazioni societarie e abusi di mercato, nonché dalla Procedura, e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi stessi;
- di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla piena e puntuale osservanza dei suddetti obblighi e delle disposizioni contenute nella Procedura.

(Luogo e data)

(Firma)

Allegato 2

[su carta intestata del consulente o della controparte]

STRETTAMENTE PRIVATO E RISERVATO

Spett.le
Greenvision ambiente S.p.A.
Via Papa Giovanni XXIII, n. 14
42020 S. Polo D'Enza (RE)

Alla c.a. di

Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di ("Operazione")

Egredi Signori,

facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, (anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) di un preciso impegno di riservatezza.

Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- (a) all'Operazione, compresa la sua esistenza,
- (b) a Greenvision ambiente S.p.A. ("Società") e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, una influenza notevole), e
- (c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (complessivamente, "**Informazioni Riservate**")¹.

Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- (i) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente le "**Consociate**")]²,
- (ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto,
- (iii) *partners*, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale,³

1 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori;

2 Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso;

3 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: "(●) controparti dell'Operazione"; "(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società ai fini



Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra⁴ (tutti congiuntamente i “**Soggetti Rilevanti**”) venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell’insieme il “**Decreto Legislativo**”) e a fare altresì in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell’ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra detto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all’opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l’ambito di tali richieste. Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l’esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Decreto Legislativo, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della *privacy*.

Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del Decreto Legislativo – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal Decreto Legislativo ed, in particolare, dichiariamo di:

- (i) riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione del Decreto Legislativo; e
- (ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e mantenuto ai sensi del Decreto Legislativo e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate; Vi comunicheremo inoltre i nomi di quelli tra loro che accederanno ai vostri uffici.

Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori.

dell’Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

4 Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti.



Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:

- (a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi⁵, e
- (b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi⁶, in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del Decreto Legislativo a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte della Società dell'applicazione di una delle predette sanzioni.

[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]⁷

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia .

Cordiali saluti.

[*consulente o controparte*]

5 Aggiungere se del caso "e o le nostre Consociate".
6 Aggiungere se del caso "e o le nostre Consociate".
7 Paragrafo da inserire se del caso.